

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22

Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Claudia Marino
Alessandra Pagani
Paola Bariati
Antonio Musso

CIRCOLARE N° 4 DEL 12/10/2015

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015, cd Decreto internazionalizzazione, in attuazione della Legge delega n. 23/2014

IL NUOVO INTERPELLO PER GLI INVESTIMENTI DI ALMENO 30 MLN DI EURO	
Rif. art. 2	
Le imprese (italiane ed estere) che intendono effettuare nel territorio dello Stato investimenti di ammontare non inferiore a 30 mln di euro con significative e durature ricadute occupazionali, indipendentemente dal volume d'affari.	<i>Nuovi investimenti</i>
Il contribuente può domandare all'Agenzia delle entrate quale sia il trattamento fiscale applicabile a tutti gli aspetti, fattispecie, problematiche inerenti all'investimento (ad es. dalla disapplicazione della disciplina sulle CFC al ricorrere dei presupposti ai fini dell'esenzione delle plusvalenze o dell'esclusione dei dividendi dal reddito imponibile, accesso a particolari regimi fiscali).	<i>L'oggetto</i>
L'investimento deve essere articolato in un <i>business plan</i> in cui il contribuente rappresenta con chiarezza la propria situazione concreta da sottoporre alla valutazione del Fisco nella forma dell'interpello.	<i>Il fulcro</i>
a) in generale il contribuente domanda certezza sul trattamento fiscale applicabile prima di porre in essere quelle stesse operazioni fonti delle obbligazioni o degli adempimenti tributari e nel caso in cui sia prevista entro il termine di presentazione della dichiarazione; b) l'Amministrazione deve rendere una risposta entro 120 giorni dal ricevimento dell'interpello, prorogabili di ulteriori 90 giorni qualora vengano domandate ulteriori informazioni. Qualora la risposta non	<i>I termini temporali</i>

pervenga nei suddetti termini si forma il silenzio-assenso (condivisione) rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente.	
Il contenuto della risposta vincola esclusivamente l'Amministrazione finanziaria.	<i>Gli effetti</i>
I soggetti che progettano investimenti di almeno 30 mln di euro possono accedere al regime di adempimento collaborativo nonostante il proprio volume di affari/ricavi sia inferiore ai 10 miliardi di euro.	<i>L'accesso al regime di adempimento collaborativo</i>
L'attuazione avverrà entro 10 giorni dall'entrata in vigore di un decreto attuativo che il Mef è tenuto ad emanare entro 90 giorni dal 7 ottobre 2015.	<i>La decorrenza</i>

DIVIDENDI E PLUSVALENZE DI FONTE BLACK LIST DOPO IL DL INTERNAZIONALIZZAZIONE Rif. art. 3	
Indipendentemente dalla percentuale di partecipazione e salvo che non sia già gravato dalla tassazione per trasparenza in ipotesi di influenza dominante (partecipazione $\geq 50\%+1$ del capitale sociale), il soggetto residente vede i proventi da partecipazione BL concorrere integralmente alla formazione del reddito complessivo, senza alcun diritto a detrarre un credito per le imposte pagate all'estero dalla partecipata. Oltre all'ipotesi di partecipazione diretta, il TUIR contempla anche la partecipazione detenuta indirettamente mediante soggetto WL limitatamente agli utili BL percepiti in via mediata (con presunzione che l'utile distribuito dalla controllata WL sia prioritariamente quello di origine BL).	<i>Utili e plusvalenze da partecipazioni dirette ed indirette Black List</i>
Il decreto in parola circoscrive la possibilità che gli utili/plusvalenze BL percepiti per il tramite di un soggetto WL siano sottoposti a tassazione integrale alla sola circostanza in cui ciò avvenga attraverso una partecipazione di controllo nel soggetto WL.	<i>Le partecipazioni indirette BL tassate solo se di controllo</i>
A seguito del cd decreto internazionalizzazione il soggetto residente può disapplicare la tassazione integrale e ripristinare le regole ordinarie di tassazione (concorso parziale degli utili al reddito complessivo/esenzione parziale della plusvalenza in regime di PEX) semplicemente indicando i proventi (utili/plusvalenze) BL separatamente in dichiarazione. Ciò deriva dall'abrogazione dell'obbligatorietà del preventivo interpellato disapplicativo della disciplina CFC. Ovviamente tale comportamento presuppone la condizione sostanziale che dalla partecipazione BL non consegua l'effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale (ossia l'unica esimente per la disapplicazione della tassazione integrale). L'Agenzia delle Entrate, infatti, può invitare il contribuente a fornire la prova dell'esimente in sede di contraddittorio (amministrativo). La dimostrazione deve essere resa entro 90 giorni decorsi i quali gli può essere recapitato un avviso di accertamento che disconosce l'applicabilità della tassazione ordinaria.	<i>L'indicazione in dichiarazione degli utili e delle plusvalenze da partecipazioni BL per disapplicarne la tassazione integrale (I esimente CFC, unica esimente da tassazione integrale)</i>
<i>Utili BL in presenza della II esimente CFC</i> Il soggetto residente che detiene (direttamente o indirettamente) una partecipazione di controllo può disapplicare la tassazione per trasparenza degli utili BL in favore della tassazione integrale di quanto effettivamente percepito qualora possa provare che la partecipata estera abbia quale oggetto principale un'attività industriale o commerciale nel paradiso fiscale (prima esimente CFC). Anche in questo caso la prova non va più assolta nella forma di un preventivo interpellato disapplicativo, ma può essere resa in fase di successivo contraddittorio amministrativo.	<i>Nuovo credito d'imposta per gli utili da partecipazioni di controllo BL e per le plusvalenze BL (II esimente CFC)</i>

<p>Al verificarsi di tale condizione il decreto in esame è intervenuto ad attribuire al contribuente un credito da detrarre dalle imposte italiane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imposte pagate dalla controllata estera sull'utile maturato durante il periodo di possesso della partecipazione; • in proporzione alla quota di utili percepita. <p><i>Plusvalenze BL in presenza della II esimente CFC</i></p> <p>Il credito d'imposta viene riconosciuto anche qualora l'identica esimente (effettiva attività industriale o commerciale) sia fatta valere rispetto alle plusvalenze BL (in generale escluse dal regime di esenzione PEX, qualunque sia la percentuale di percentuale). In tal caso viene sì scontata la tassazione integrale della plusvalenza, ma è possibile detrarre un identico credito d'imposta, proporzionale, però, alle partecipazioni cedute anziché agli utili percepiti. Tuttavia l'importo del credito va ridotto di quella parte delle imposte pagate nei paradisi fiscali durante il periodo di possesso che siano già confluite nel credito portato in detrazione dalla tassazione italiana prelevata sull'utile precedentemente distribuito dalla controllata BL.</p> <p><i>L'indicazione in dichiarazione</i></p> <p>A fronte del diritto al credito il contribuente deve indicare in dichiarazione il dividendo o la plusvalenza percepiti e sottoposti a tassazione integrale al lordo delle imposte estere. L'eventuale indicazione dell'utile netto può comunque essere corretta dall'Ufficio in sede di liquidazione dell'imposta.</p>	
<p>La modificata disciplina di tassazione integrale si applica agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate dal 2015.</p> <p>Il nuovo credito d'imposta spetta soltanto per le imposte pagate dalla controllata BL sull'utile formatosi (durante il periodo di possesso) a partire dal 2010.</p>	<i>La decorrenza</i>
<p>NOVITA' SULLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI IN PRESENZA DI CONTROLLATE ESTERE Rif. art. 4</p>	
<p>Il decreto delegato stabilisce una regola uniforme per disciplinare la deducibilità degli interessi passivi da parte di un soggetto residente nell'ipotesi in cui sia anche il controllante di una società estera. In particolare, in questo caso viene previsto che nel calcolo del ROL del soggetto residente confluiscono anche i dividendi/utili effettivamente incassati dalla controllata estera.</p>	<i>ROL incrementato dai dividendi percepiti da controllate estere</i>
<p>Pertanto la partecipazione in una controllata estera incide sulla deducibilità degli interessi passivi da parte della società domestica indipendentemente dall'adesione al consolidato nazionale e dal meccanismo di inclusione "virtuale" dell'entità straniera. Ogniqualvolta si configuri il controllo (50%+1 dei voti in assemblea, influenza dominante) su di una società estera, quest'ultima incrementerà con i propri utili distribuiti il reddito della gestione caratteristica della madre italiana (base di calcolo del ROL rilevante).</p>	<i>La partecipazione di controllo in luogo dell'adesione virtuale al consolidato nazionale</i>
<p>La modifica al calcolo del ROL della controllante residente ora esaminata opera a partire dal periodo d'imposta 2016.</p>	<i>La decorrenza</i>

ULTERIORI NOVITA' IN TEMA DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Rif. art. 4	
<p>Il tasso ufficiale di riferimento identificava in varie forme (nella misura del doppio oppure incrementato di 2/3) la soglia massima di deducibilità degli interessi passivi corrisposti dall'emittente di obbligazioni e titoli simili corrisposti a sottoscrittori degli stessi strumenti di finanziamento. Ciò di fatto aveva largamente depotenziato l'appetibilità fiscale di tale strumento di credito.</p> <p>Il cd decreto internazionalizzazione va ad abrogare la previsione di uno specifico vincolo attribuendo agli interessi passivi di tale fonte l'ordinario trattamento fiscale (art. 96 TUIR: deducibilità limitata soltanto dagli importi degli interessi attivi/proventi assimilati e dal 30% del ROL).</p>	<p><i>1. Apertura alla deducibilità degli interessi pagati sui prestiti obbligazionari</i></p>
<p>In deroga agli ordinari limiti alla deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR), il legislatore ne riconosce l'integrale deducibilità quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sono originati da un mutuo ipotecario; b) il finanziamento sia destinato ad un immobile oggetto di successiva locazione; c) il contribuente debitore sia un'immobiliare di gestione (soltanto in forma di società di capitali). <p>Il decreto delegato identifica due parametri oggettivi per qualificare l'immobiliare di gestione cui spetta la deduzione integrale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'attivo patrimoniale sia rappresentato per la maggior parte dal valore normale di immobili destinati alla locazione (sia patrimoniali sia strumentali per natura); 2) i ricavi da locazione siano $\geq 2/3$ dei ricavi complessivi. 	<p><i>2. Nuova definizione di immobiliare di gestione ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari</i></p>
<p>A partire dal 2016.</p>	<p><i>La decorrenza</i></p>

NUOVA DEDUCIBILITA' DEI COSTI BLACK LIST	
Rif. art. 5	
<p>In breve, sui costi generati da transazioni commerciali con soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali operava una presunzione di indeducibilità che poteva essere "vinta" dal soggetto residente provando almeno una delle seguenti esimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fornitore BL svolge un'effettiva attività commerciale nel territorio estero; 2) l'interesse economico sotteso alla specifica operazione di acquisto. <p>Ovviamente la deducibilità restava (e resta) in ogni caso subordinata all'effettività dell'operazione stessa (da comprovare mediante documentazione bancaria, ordini di acquisti, documentazione doganale, ecc.). A ciò si aggiungeva la separata indicazione in dichiarazione del costo BL reso deducibile (quadro RF).</p>	<p><i>La normative previgente</i></p>
<p>Il decreto delegato rimuove la presunzione generalizzata di indeducibilità, stabilendo, invece, una regola di deducibilità automatica nel limite del</p>	<p><i>La deducibilità automatica al valore</i></p>

valore normale dell'operazione (il valore di mercato dei beni e servizi scambiati).	<i>normale dell'acquisto BL</i>
<p>La deducibilità automatica sopra descritta ha modificato il ruolo giocato dalla due esimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ da un lato, lo svolgimento la prima esimente è stata del tutto abrogata, ✓ dall'altro lato, la prova dell'interesse economico sotteso all'operazione rendeva deducibile anche l'eccedenza del corrispettivo pattuito rispetto al valore normale. <p>La prova non deve essere fornita tramite un (preventivo) interpello disapplicativo, ma compiutamente in sede di successivo accertamento.</p>	<i>La seconda esimente per dedurre anche l'eccedenza rispetto al valore normale</i>
<p>L'art. 110 TUIR come novellato ai commi 10-11 stabilisce l'obbligo di separata indicazione dei costi BL nel modello dichiarativo qualora il soggetto residente intenda dedurre sia il "solo" valore normale sia il l'eccedenza del corrispettivo corrisposto mediante la prova dell'interesse economico sotteso.</p> <p>L'omessa indicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10% dei costi mancanti (con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro).</p>	<i>L'indicazione separata dei costi BL</i>
A partire dal 2015.	<i>La decorrenza</i>

IL NUOVO CONSOLIDATO NAZIONALE ORIZZONTALE

Rif. 6

<p>Il decreto delegato interviene a superare l'asimmetria previgente nella disciplina del consolidata qualora le stesse consorelle italiane siano controllate da una società residente o estera. Quest'ultima, infatti, poteva optare per il consolidato nazionale in qualità di consolidante soltanto se contemporaneamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ha forma giuridica equivalente alle nostre società di capitali oppure agli enti aventi quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; 2. risiedeva in uno Stato Ue ovvero aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia assicurato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni; 3. disponeva di una stabile organizzazione in Italia; 4. la stabile organizzazione nel territorio dello Stato deteneva nel proprio patrimonio le partecipazioni di controllo nelle consolidate-controllate italiane. <p>Con tali premesse era possibile costituire un consolidato nazionale nella cui base imponibile di gruppo confluivano le consolidate italiane e la stabile organizzazione della controllante non residente.</p> <p>Restavano evidentemente escluse le sorelle italiane controllate da una società non residente priva di una stabile organizzazione avente "in dote" le stesse partecipazioni domestiche.</p>	<i>La disciplina previgente: sorelle italiane consolidate solo quando la controllante italiana disponeva di una stabile organizzazione "di controllo"</i>
---	---

<p>Per effetto del D.Lgs. crescita ed internazionalizzazione la <i>holding</i> europea (o collocata in territori SEE) può optare per il nuovo consolidato orizzontale italiano designando quale consolidante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ una delle controllate italiane anche qualora sia del tutto assente una stabile organizzazione; ✓ una delle controllate italiane oppure la propria stabile organizzazione (indipendentemente dalla “dote di controllo”). 	<p><i>Il nuovo consolidato fiscale orizzontale in presenza di controllante estera (art. 117 TUIR, c. 2-bis)</i></p>
<p>La controllante italiana di una società estera UE o SEE può ora optare per un consolidato fiscale nazionale comprendente anche la stabile organizzazione nel territorio della controllata non residente.</p>	<p><i>La branch italiana di una controllata non residente (art. 117 TUIR, c. 2-ter)</i></p>
<p>A decorrere dal 2015.</p>	<p><i>La decorrenza</i></p>

<p>STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI</p> <p>Rif. 7</p>	
<p>In contrasto con le indicazioni OCSE il legislatore italiano prevedeva la cd <i>vis attrattiva</i> della stabile organizzazione in Italia in forza della quale qualsiasi altro reddito generato dalla società estera nel territorio dello Stato confluiva nel reddito d’impresa prodotto dalla <i>branch</i>.</p>	<p><i>Il trattamento previgente</i></p>
<p>Nella nuova formulazione degli artt. 151 e 152 TUIR, invece, la stabile organizzazione è considerata come un soggetto indipendente rispetto alla società estera da cui promana.</p>	<p><i>La stabile organizzazione diventa un soggetto autonomo</i></p>
<p>La stabile organizzazione è tenuta a redigere un rendiconto economico e patrimoniale secondo gli stessi principi contabili applicabili dai soggetti residenti aventi medesime caratteristiche.</p> <p>Il reddito è determinato tenendo unicamente conto degli utili e delle perdite scaturiti da operazioni effettivamente poste in essere dalla stessa e secondo le disposizioni del TUIR previste per i soggetti Ires residenti.</p> <p>Va poi considerata l’applicazione della disciplina del <i>transfer pricing</i> per la valorizzazione delle operazioni intercorse con la casa madre.</p>	<p><i>Il rendiconto economico e patrimoniale</i></p>
<p>A partire dal 2016.</p>	<p><i>La decorrenza</i></p>

<p>CFC: LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA SI APPLICA SOLTANTO ALLE CONTROLLATE BLACK LIST MENTRE VIENE ABROGATA L’OBBLIGATORIETA’ DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO</p> <p>Rif. art. 8</p>	
<p>L’art. 167 del TUIR in deroga alle ordinarie regole di tassazione degli utili da partecipazione ne dispone sia per le persone fisiche (esercenti attività commerciale in forma individuale/societaria o privati) sia per i soggetti IRES (società di capitali in primis) la tassazione per trasparenza mediante la diretta imputazione degli utili prodotti dalla partecipata BL al soggetto controllante residente, indipendentemente dall’effettiva percezione. Ne era tuttavia consentita la disapplicazione a condizione che il contribuente con interpello disapplicativo provasse:</p>	<p><i>L’interpello disapplicativo per la</i></p>

<p>1) che la partecipata BL avesse quale attività principale l'esercizio di un'attività commerciale o industriale nel Paese o mercato BL (prima esimente);</p> <p>2) che mediante la partecipazione BL non avesse conseguito l'effetto di delocalizzazione dei redditi a partire dall'inizio del possesso (seconda esimente).</p> <p>In caso di accoglimento (o silenzio assenso) del preventivo interpello disapplicativo al contribuente venivano riconosciute alternativamente:</p> <p>1) provando la prima esimente → la tassazione integrale dei soli utili percepiti al netto della tassazione estera (senza alcun credito d'imposta);</p> <p>2) facendo valere la seconda esimente → il ritorno alle ordinarie regole di tassazione dei dividendi di fonte italiana-WL (soggetti Irpef → esclusione del 50,28% degli utili distribuiti dalla partecipata; soggetti Ires → esclusione del 95% dell'utile percepito dalla partecipazione).</p> <p>La stessa tipologia di interpello rappresenta anche lo strumento con il quale il soggetto residente (privato o imprenditore) diverso dal controllante può in generale ottenere il trattamento ordinario degli utili BL percepiti in luogo della tassazione integrale (cosicché, ad esempio, gli utili percepiti concorrono per il 49,72% per le persone fisiche o per il solo 5% per i soggetti Ires). Un identico percorso evitava anche per soggetti controllanti e di minoranza la tassazione integrale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni BL.</p> <p>In breve, l'interpello che dimostrasse la sussistenza della seconda esimente eliminava la disparità di trattamento fiscale tra proventi (utili e plusvalenze) da partecipazioni in funzione della provenienza BL o italiana/WL.</p>	<p><i>tassazione dei proventi da partecipazioni BL</i></p>
<p>Seppur con regole di determinazione dell'utile BL differenti, la disciplina antielusiva CFC trovava applicazione anche per le partecipazioni di collegamento. Il decreto legislativo abroga l'art. 168 TUIR e limita l'applicazione della tassazione per trasparenza alle sole partecipazioni (dirette o indirette) di controllo in società o enti residenti in paradisi fiscali.</p>	<p><i>Tassazione per trasparenza CFC solo per le partecipazioni di controllo</i></p>
<p>L'art. 8 del decreto delegato in commento abroga l'obbligatorietà dell'interpello disapplicativo derubricandolo ad una facoltà: è ora, infatti, possibile dimostrare entrambe le esimenti dall'assoggettamento alla tassazione per trasparenza o anche a quella integrale in fase di successivo controllo. L'interpello, invece, d'ora in avanti esprime soltanto una facoltà riconosciuta al contribuente, mutando la sua funzione da preventiva (la risposta positiva poneva la condotta dell'istante al riparo da azioni contrarie dell'Ufficio) a probatoria (ove vengono facoltativamente verificati requisiti). Sorgono però, precisi obblighi dichiarativi nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà:</p> <p>a) segnalare la/e partecipazione/i di controllo BL (il cd perimetro CFC) ogni qualvolta vi sia disapplicazione della tassazione per trasparenza (prima e seconda esimente);</p>	<p><i>La prima novità: indicazione in dichiarazione anziché interpello per la disapplicazione</i></p>

b) indicare separatamente l'ammontare dei proventi BL qualora il mancato effetto di localizzazione dei redditi permetta di ripristinare anche la tassazione ordinaria (nel caso di possesso di partecipazioni sia di controllo che minoranza).	
L'inadempimento non comporta il venir meno dei presupposti né di disapplicazione della tassazione per trasparenza (solo prima esimente) né di "ritorno" alle regole ordinarie, bensì l'incorrere in una sanzione amministrativa pari al 10% degli importi BL non evidenziati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000.	<i>La mancata segnalazione in dichiarazione</i>
Il decreto delegato disciplina anche i tempi coi quali l'Amministrazione finanziaria possa notificare un avviso di accertamento per contestare l'assenza delle esimenti dalla tassazione per trasparenza/integrale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ invito al contraddittorio affinché il contribuente possa provare le esimenti; ✓ soltanto decorsi 90 giorni ed in mancanza di una prova adeguata fornita in sede di contraddittorio potrà essere emesso l'avviso di accertamento. 	<i>La prova dell'esimente in fase di controllo</i>
Viene poi chiarito che l'utile BL debba essere rideterminato applicando al soggetto estero le stesse regole ordinarie previste dal TUIR per i componenti positivi e negativi di redditi. Non solo: dovrebbero trovare applicazione anche gli altri ordinari istituti come gli studi di settore.	<i>La seconda novità: la precisazione dei criteri di determinazione dell'utile BL</i>
A partire dai proventi BL conseguiti nel periodo d'imposta 2015.	<i>La decorrenza</i>

INCREMENTATA LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Rif. art. 9

Vengono esplicitati nel corpo dell'art. 108 al comma 2 del TUIR i limiti per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio di imprese commerciali. Si ha dunque il superamento della quantificazione della congruità in precedenza contenuto nel DM 19 novembre 2008.	<i>L'inserimento dei limiti di deducibilità nella norma primaria per le imprese</i>
I nuovi coefficienti stabiliti nell'art. 108 TUIR da applicare a ricavi e proventi per quantificare l'importo massimo deducibile delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ricavi e proventi ≤ 10 mln di euro → 1,5% (anziché l'1,3%); ➤ 10 mln di euro < ricavi e proventi ≤ 50 mln di euro → 0,6% (anziché lo 0,5%); ➤ ricavi e proventi > 50 mln di euro → 0,4% (anziché lo 0,1%). 	<i>L'applicazione dei nuovi coefficienti ai ricavi per le imprese</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Per le società industriali e commerciali → voci A1 ed A5 del conto economico; ✓ Per le <i>holding</i> → anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16 del conto economico. 	<i>Quali ricavi e proventi sono rilevanti per le soglie di deducibilità?</i>

<p>Gli omaggi non sono investiti dalle modifiche apportate dal decreto delegato, restando, quindi, interamente deducibili nel limite del valore unitario non superiore a 50 euro ed escluse dal plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza.</p> <p>Si rammenta come la risoluzione n. 27 del 12 marzo 2014 dell’Agenzia delle entrate abbia chiarito come nel caso di omaggi costituiti da beni “autoprodotti” dall’impresa occorra fare riferimento al valore normale (di mercato) per qualificare il costo di produzione come un omaggio (valore normale ≤ 50 euro) oppure una spesa di rappresentanza (valore normale > 50 euro). Tuttavia l’importo effettivamente deducibile è sempre e soltanto rinvenibile nel costo di produzione e non nel valore di mercato.</p>	<p><i>Gli omaggi sino a 50 euro</i></p>
<p>I nuovi (incrementati) limiti di deducibilità si applicano a partire dal 2016.</p>	<p><i>La decorrenza</i></p>

PERDITE SU CREDITI: PREVIA IMPUTAZIONE IN BILANCIO E PERIODO DI DEDUCIBILITA' FISCALE Rif. art. 13	
<p>L’art. 101 TUIR attualmente riconosce alcune situazioni nelle quali gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità delle perdite su crediti sono “automaticamente” verificati: crediti di modesto importo (≤ 2.500 euro per le imprese di più piccole dimensioni oppure ≤ 5.000 euro per i soggetti più grandi), l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la cancellazione dei crediti dal bilancio in ottemperanza all’OIC 15 (il venir meno del diritto del creditore sui flussi finanziari originati dall’obbligazione e l’associato trasferimento dei rischi).</p> <p>Ciò premesso il decreto delegato è intervenuto a definire con chiarezza (mediante l’inserimento del c. 5-bis nell’art. 101 TUIR) il criterio di individuazione della competenza fiscale delle suddette perdite, ribadendo come la previa imputazione in conto economico (mediante accantonamenti al fondo svalutazione o l’iscrizione di perdite su crediti) rappresenti “la bussola”.</p>	<p><i>La competenza fiscale delle perdite su crediti “automaticamente deducibili”: la previa imputazione in conto economico</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> a) Obbligo di procedere alla deduzione fiscale nel periodo d’imposta in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza del mini-credito se si è in presenza di una perdita o una svalutazione già imputata in conto economico. Concretamente ciò implica che l’indicazione in bilancio di un fondo svalutazione crediti (fiscalmente dedotto o tassato) fa sì che la condizione di previa imputazione sia conseguentemente già soddisfatta, vincolando la deduzione nel periodo in cui si realizzi anche il presupposto fiscale. b) Il redattore del bilancio può coerentemente ai principi contabili decidere di imputare la perdita/svalutazione in conto economico successivamente al decorso dei sei mesi → deducibilità fiscale nel periodo d’imputazione in conto economico. c) Verificatosi il presupposto fiscale, in ogni caso la perdita non ancora dedotta dovrà essere dedotta nell’esercizio in cui l’OIC 15 impone la cancellazione del credito dal bilancio. 	<p><i>Mini-crediti in presenza di una gestione per masse dei crediti</i></p>

<p>Viene istituzionalizzato l'orientamento prevalente in dottrina e nelle recenti giurisprudenza e prassi in base al quale il redattore del bilancio può dedurre le perdite su crediti a partire dal periodo di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale. Anche in questo caso è indispensabile la previa imputazione a conto economico della componente negativa di reddito, la cui iscrizione, tuttavia, non segue necessariamente al realizzarsi del presupposto fiscale, ma deve essere ispirata dai consueti criteri e principi di bilancio.</p>	<p><i>Il dies a quo per le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Nel limite dello stralcio negoziato con i creditori a latere delle perdite su crediti inserite in un piano attestato di risanamento; 2) Le procedure estere equivalenti a quelle concorsuali ed assimilate, previste in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. 	<p><i>Nuove fattispecie per la deducibilità automatica delle perdite su crediti</i></p>
<p>Le sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti che gravano su di un soggetto assoggettato a procedure concorsuali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) interamente non imponibili nelle procedure di concordato fallimentare, preventivo o liquidatorio (italiane o estere equivalenti); 2) soltanto per l'eccedenza rispetto alle perdite riportabili (senza considerare il limite della capienza nell'80% del reddito imponibile) negli accordi di ristrutturazione del debito omologati o nei piani attestati di risanamento. 	<p><i>Le sopravvenienze non imponibili nelle procedure concorsuali</i></p>
<p>La rinuncia del credito del socio verso la società rappresenta, in generale, una fattispecie non imponibile analogamente ai versamenti a fondo perduto o in conto capitale. Il decreto delegato in parola, tuttavia circoscrive l'irrelevanza fiscale per la società debitrice al solo costo fiscale del credito supportato dal socio, indipendentemente dal valore nominale dell'obbligazione. Quest'ultimo, specularmente, consegue una minusvalenza indeducibile per identico ammontare.</p> <p>Infine alla rinuncia del credito da parte del socio consegue un incremento del valore fiscale della partecipazione al capitale sociale sempre limitata al solo costo fiscale.</p>	<p><i>Sopravvenienze non imponibili e minusvalenze indeducibili quando il socio rinuncia al credito</i></p>
<p>A partire dal 2015.</p>	<p><i>La decorrenza</i></p>

<p>ESENZIONE FISCALE IN ITALIA PER I REDDITI DALLE STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE</p>	
<p><i>Rif. 14</i></p>	
<p>L'attuale regime di tassazione degli utili e delle perdite di una stabile organizzazione estera ne prevede l'afflusso nel reddito complessivo della società italiana. Dalle imposte italiane dovute sulla base imponibile così calcolata è possibile detrarre un credito per le imposte pagate all'estero d'imposta sino a concorrenza della quota di imposte dovute sullo stesso reddito estero.</p> <p>Il decreto delegato introduce con il nuovo art. 168 ter un'alternativa: l'esenzione del reddito della stabile organizzazione da imposizione italiana (cd <i>branch exemption</i>) mediante esercizio di apposita opzione. In tal modo i redditi della <i>branch</i> risulteranno tassati esclusivamente nel</p>	<p><i>L'opzione di esenzione alternativa al credito d'imposta</i></p>

paese estero, venendo meno sia l'eventuale credito per le imposte estere sia la possibilità di compensare i redditi prodotti in Italia con ipotetiche perdite fuori confine.	
L'opzione può essere esercitata da qualunque soggetto residente che eserciti un'attività d'impresa ed abbia, ovviamente, una stabile organizzazione all'estero.	<i>Chi può esercitarla?</i>
L'opzione deve essere esercitata per le stabili organizzazioni di nuova esistenza al momento della costituzione, mentre per quelle già in essere entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (ossia entro il 2017 e con effetto dal periodo di esercizio). L'opzione una volta esercitata diviene irrevocabile. Essa, inoltre, è vincolante per tutte le stabili organizzazioni del soggetto residente che intenda avvalersene (esistenti, neocostituite o di futura costituzione). Tuttavia all'interno di un Gruppo sono compatibili scelte differenti tra le varie società residenti. Ad un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è affidata la precisazione delle modalità applicative.	<i>Caratteristiche dell'opzione</i>
Gli utili e le perdite della stabile organizzazione devono comunque essere indicati separatamente nel modello dichiarativo con particolare attenzione alle operazioni con la casa madre secondo il <i>transfer pricing</i> . Il risultato della gestione della <i>branch</i> va, infatti, calcolato assumendo le ordinarie regole applicabili ai soggetti Ires, trattando la stabile organizzazione alla stregua di un soggetto indipendente.	<i>L'indicazione separata in dichiarazione del reddito esente</i>
Nel caso il soggetto residente eserciti l'opzione per la <i>branch exemption</i> e disponga di stabili organizzazioni in paradisi fiscali o in paesi WL con tassazione inferiore al 50% di quella italiana, gli utili o le perdite BL non rientrano automaticamente nel regime di esenzione. Al contrario trova applicazione la tassazione per trasparenza CFC: in particolare i redditi della suddetta <i>branch</i> vengono sottoposti a tassazione in Italia separatamente dagli altri redditi del soggetto residente e senza fruire di alcun credito d'imposta. Tuttavia è possibile far valere le due esimenti di disapplicazione della normativa CFC ex art. 167 TUIR.	<i>L'effetto dell'opzione per un stabile organizzazione BL</i>
Qualora il soggetto residente opti per il regime di esenzione con riferimento ad una o più stabili organizzazioni già esistenti, il nuovo art. 167 ter impone di esporre nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio dell'opzione utili e perdite attribuibili alle <i>branch</i> estere nei cinque periodi d'imposta antecedenti. Qualora in aggregato scaturisca una perdita netta, gli utili conseguiti dalle stabili organizzazioni nei successivi esercizi anziché essere esenti dal prelievo italiano saranno tassati sino a concorrenza della perdita netta precedentemente compensata nel reddito complessivo.	<i>Il meccanismo di recapture delle perdite</i>
A partire dal 2015	<i>La decorrenza</i>

MODIFICHE AL CREDITO PER LE IMPOSTE ESTERE ORA RICONOSCIUTO A TUTTI I CONTRIBUENTI

Rif. art. 15

<p>Il decreto delegato interviene a riconoscere alcune peculiarità del credito d'imposta per le imposte estere pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all'estero sino ad ora legate alla condizione che i redditi esteri derivano dall'attività d'impresa svolta tramite una stabile organizzazione o una società controllata straniera (art. 165 TUIR).</p>	<p><i>Premessa</i></p>
<p>Viene ora estesa a tutti i contribuenti (anche non imprenditori) la possibilità di annettere nel computo del credito d'imposta spettante tutte le imposte pagate all'estero in via definitiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo a quello di riferimento purché, ovviamente, il prelievo oltreconfine sia riferito al reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto italiano tassato nel periodo d'imposta di riferimento (la base imponibile del prelievo domestico sulla specifica annualità). Più chiaramente il termine lungo di inclusione per individuare quali siano le imposte estere rilevanti per la determinazione del credito meglio risponde ad un criterio di competenza. Viene, infatti, privilegiata la competenza dei redditi esteri (e delle imposte connesse) rispetto alla formazione della base imponibile italiana nel periodo di riferimento piuttosto che il principio di cassa in base al quale sono "eleggibili" soltanto quelle imposte sui redditi esteri prodotti nell'anno pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione.</p>	<p><i>L'estensione del credito d'imposta per competenza a tutti i contribuenti</i></p>
<p>Analoga estensione abbraccia anche il meccanismo di riporto in avanti o indietro dell'eccedenza delle imposte estere rispetto alla corrispondente quota di imposte italiane di competenza della singola annualità. Detta eccedenza, infatti, può essere portata in diminuzione, sino a loro concorrenza, delle eventuali eccedenze delle imposte italiane rispetto a quelle estere riscontrate in esercizi precedenti (non oltre all'ottavo) oppure, in loro assenza, riportata in avanti per essere scomputata da possibili eccedenze future del prelievo estero.</p>	<p><i>L'estensione del riporto in avanti o indietro delle eccedenze a tutti i contribuenti</i></p>
<p>Infine il decreto delegato fornisce un importante chiarimento in merito alla definizione delle imposte estere rilevanti: non si tratta più soltanto di quelle coperte da una convenzione (art. 2 del Modello OCSE), ma di ogni tassazione estera gravante de facto sul reddito. In caso di dubbio è possibile presentare apposita istanza di interpello.</p>	<p><i>La norma interpretativa</i></p>
<p>A partire dal periodo d'imposta 2015.</p>	<p><i>La decorrenza</i></p>

<p>L'INCENTIVO PER ATTRARRE LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI Rif. Art. 16</p>	
<p>La norma stabilisce l'imponibilità limitata al 70% dell'ammontare del reddito di lavoro dipendente percepito dal soggetto (persona fisica) che trasferisce la residenza fiscale in Italia nei 5 anni successivi al trasferimento. L'incentivo pertanto è diretto non solo al rimpatrio di ex residenti italiani, ma anche ad attrarre qualunque altro cittadino straniero che ne soddisfi i requisiti.</p>	<p><i>L'incentivo e lo scopo</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ essere assunto in Italia con un contratto di lavoro dipendente; ✓ trasferire la residenza fiscale in Italia ed impegnarsi a permanervi per almeno 2 anni; ✓ non essere residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti alla data in cui avviene il trasferimento; ✓ svolgere un'attività di lavoro dipendente presso un'impresa residente nel territorio nazionale; ✓ prestare l'attività lavorativa prevalentemente in Italia; ✓ rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di alta qualificazione o specializzazione. <p>Sono in ogni caso attesi chiarimenti sull'entità dei requisiti così come ad un DM Economia è affidata la definizione della cause di decadenza dall'agevolazione.</p>	<p><i>I requisiti di accesso all'agevolazione</i></p>
<p>A partire dai trasferimenti successivi al 7 ottobre 2015.</p>	<p><i>La decorrenza</i></p>

* * *

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani